

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Art.1.

Il Comune di Salò, per garantire il diritto allo studio, secondo i principi formulati negli articoli 3 e 34 della Costituzione e secondo l'articolo 3 dello Statuto della Regione Lombardia, in ottemperanza alla legge regionale 20.3.1980 n.31, promuove un piano di interventi, in collegamento con gli organi collegiali e partecipativi della scuola, con la Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia e con la Conferenza Provinciale di Organizzazione, operanti nel territorio, che vogliano rispondere alle reali esigenze della comunità scolastica locale.

Art.2.

Con il presente regolamento vengono disciplinati criteri e modalità di intervento del Comune di Salò sia con il concorso degli utenti, secondo le fasce di reddito, per la fruizione dei servizi scolastici collettivi, sia con il contributo delle singole Istituzioni scolastiche e le altre funzioni attribuite ai comuni dagli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-16, della legge regionale n. 31/80 "Diritto allo studio".

Art.3.

In piena attuazione del D.P.R. 616/77 e ai sensi dell'art.2 - 2° comma della legge 3 Agosto 1999 n. 265, che pone il Comune quale ente esponenziale della comunità locale, l'accesso ai contributi individuali di assistenza scolastica è garantito esclusivamente agli alunni residenti a Salò. Gli alunni non residenti e frequentanti le scuole dell'obbligo, al fine di fruire dei benefici economici destinati al diritto allo studio, dovranno quindi rivolgersi ai rispettivi comuni di residenza.

Art.4.

La fruizione dei servizi previsti nel presente regolamento, è subordinata, pena l'esclusione dagli stessi, alla presentazione di debita domanda, nei tempi stabiliti e comunicati, vincolante per l'intero anno scolastico.

Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata fuori dai termini previsti, gli utenti dovranno corrispondere la relativa retta in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione.

Art.5.

La regolamentazione dei rapporti finanziari tra il Comune e gli utenti dei servizi costituisce l'elemento fondamentale per la definizione di un più corretto rapporto tra il cittadino e le istituzioni. A tal fine, seguendo le indicazioni dell'art. 10 della Legge Regionale n. 31/80, che stabilisce chiaramente la contribuzione degli utenti in relazione alle rispettive fasce di reddito, la Giunta Comunale elabora dei criteri per l'individuazione dei livelli di reddito che assicurano a famiglie di diversa composizione la stessa quantità e qualità di beni e servizi, prevedendo particolari agevolazioni o eventuali esoneri, parziali o totali, per coloro che versano in condizioni di disagio economico, accertate - a seguito di specifica richiesta scritta indirizzata all'Assessorato alla Pubblica Istruzione - sulla base di una relazione predisposta dal Servizio Sociale del Comune.

Gli scaglioni di reddito al pari delle quote d'iscrizione ai servizi scolastici, corrispondenti alle previste fasce di reddito, sono determinati dalla Giunta Comunale. Gli stessi verranno annualmente aggiornati con l'applicazione dell'adeguamento all'indice annuale del costo della vita così come rilevato dall'indice ISTAT pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Fasce		£		£	
I	DA	0	A		
II	DA		A		
III	DA		A		

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 ha introdotto un sistema di valutazione delle condizioni economiche delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate alle Pubbliche Amministrazioni: l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (c.d. riccometro). Per dare applicazione alla suddetta normativa in ambito comunale verrà adottato un apposito regolamento consiliare, che costituirà il presupposto per l'individuazione dei nuovi criteri di partecipazione delle famiglie al costo dei servizi scolastici a partire dall'anno scolastico 2001-2002.

Comunque sia, alla determinazione della situazione economica contribuiscono i redditi (da lavoro autonomo, dipendente ecc.) di tutti i componenti della famiglia, nonché il loro patrimonio immobiliare (terreni, fabbricati ecc.) e mobiliare (BOT, depositi bancari, ecc.). Tale strumento consente di utilizzare alcuni criteri generali per individuare gli aventi diritto, in modo tale che la partecipazione al costo da parte dei richiedenti i servizi sia quanto più equa possibile; si è infatti evidenziata la necessità di garantire una maggiore partecipazione alla copertura del costo da parte dei soggetti con maggiori possibilità economiche.

La valutazione della situazione economica di chi richiede i servizi scolastici comunali di cui al presente piano è determinata considerando l'intero nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia e in particolare:

- Richiedente, coniuge o genitore convivente e figli, anche maggiorenni.
- Se il minore è senza i genitori e convive con i nonni, il nucleo di riferimento include anche i

due nonni;

- In caso di genitori non separati legalmente nè divorziati, indipendentemente dal domicilio o dalla residenza del minore, il nucleo familiare preso in considerazione è quello formato da madre, padre e minori;
- In caso di genitori separati legalmente o divorziati, con figlio riconosciuto, indipendentemente dal domicilio e dalla residenza del minore, il reddito preso in considerazione è quello formato da entrambi i genitori.

Chi non presenterà alcuna dichiarazione o certificazione verrà inserito in ultima fascia.

Qualora venga presentata la dichiarazione sostitutiva ai fini I.S.E.E. nei periodi successivi alla normale scadenza, o vengano comunicate modifiche alla situazione anagrafica e/o reddituale, patrimoniale, ecc. , la conseguente variazione delle tariffe avrà decorrenza dal mese successivo alla presentazione della documentazione prescritta.

In ogni caso qualora non ci siano redditi prodotti da uno o entrambi i genitori nell'anno di riferimento, nel calcolo delle rette verranno presi in considerazione gli eventuali redditi dell'anno solare in corso.

I lavoratori autonomi in generale, gli artigiani, gli agricoltori, i commercianti e i liberi professionisti sono collocati in ultima fascia.

Per le suddette categorie l'eventuale richiesta di spostamento a fascia inferiore dovrà essere indirizzata all'Assessorato alla P.I. e dovrà essere motivata mediante segnalazione della variazione dell'entità e della fonte di reddito; il reddito minimo non potrà comunque scendere al di sotto della seconda fascia.

Garantite le priorità per i residenti che hanno presentato le domande di accesso ai servizi scolastici nei termini prescritti, i non residenti saranno ammessi ai vari servizi, nei limiti di compatibilità con i mezzi e i posti a disposizione, con il pagamento della retta massima stabilita, indipendentemente dal reddito.

L'ufficio pubblica istruzione si impegna a rendere accessibile alla consultazione entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco (anonimo) delle famiglie che usufruiscono dei servizi scolastici, specificando per ogni nucleo:

- n° componenti
- reddito annuo lordo
- fascia assegnata
- servizio utilizzato
- scuola di appartenenza
- eventuali riduzioni concesse.

Art. 6.

REFEZIONE SCUOLE PRIMARIE E SECONDAARIA DI PRIMO GRADO

Per il servizio delle Scuole dell'infanzia statali e per la refezione presso la Scuola primaria e la Scuola Secondaria di Primo grado, le rette comprendono una quota fissa annuale da versarsi al momento dell'iscrizione, differenziata per fasce di reddito e una quota pasto uguale per tutte le fasce. Per i residenti, oltre alla possibilità di corrispondere il dovuto in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione, il pagamento delle quote superiori a € 50.000,00 può essere effettuato in due rate: la prima entro il 31 ottobre, la seconda entro il 31 gennaio. Per i non residenti il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione, presso la Tesoreria Comunale, sul bollettino consegnato dall'Ufficio Pubblica Istruzione.

Art.7.

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI

L'iscrizione alla Scuola dell'infanzia o alla refezione scolastica, una volta effettuata, impegna il genitore al pagamento della quota fissa dal momento che determina l'impegno di spesa per l'organizzazione del servizio. Per l'iscrizione e la presenza successiva al 1° gennaio è prevista una riduzione del 50% della quota fissa.

Per i residenti, che non vogliono avvalersi della possibilità prevista nell'articolo 6, il pagamento deve essere effettuato entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della bolletta con versamento alla Tesoreria Comunale. Trascorso tale termine si procederà ad applicare il tasso legale d'interesse ed una penale pari al 50% dell'importo della bolletta, dopodiché si procederà alla riscossione coatta e alla sospensione dell'utente dal servizio.

Per i non residenti il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione, presso la Tesoreria Comunale, sul bollettino consegnato dall'Ufficio Pubblica Istruzione.

Art. 8.

MODALITÀ DELLA BOLLETTAZIONE DEI PASTI CONSUMATI

Il mese successivo a quello di fruizione del servizio mensa ad ogni allievo interessato, viene consegnato il documento per il pagamento dei pasti effettivamente consumati.

Il pagamento deve essere effettuato entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della bolletta con versamento alla Tesoreria Comunale. Trascorso tale termine si procederà ad applicare il tasso legale d'interesse ed una penale pari al 50% dell'importo della bolletta, dopodiché si procederà alla riscossione coatta e alla sospensione dell'utente dal servizio.

Art.9.

**DETRAZIONI SULLA QUOTA FISSA, PER I FIGLI MINORI A CARICO, PER LE
SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO**

In considerazione dell'onere economico familiare relativo ai figli a carico, si dispongono detrazioni sulla quota fissa commisurate al diverso numero di figli a carico, purché non percettori di reddito. L'entità della detrazione sarà determinata dalla Giunta Comunale. Le detrazioni sono da considerarsi a pareggio della cifra dovuta quale quota fissa annuale e non danno diritto in nessun caso a rimborsi di eventuali differenze a credito.

Art. 10

LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE

A partire dall'anno scolastico 2001-2002, gli alunni non residenti nel Comune di Salò e frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine, dovranno richiedere al comune di residenza sia il rimborso per la fornitura delle cedole librarie, che i contributi individuali assistenziali di base.

Art.11.

LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Possono usufruire del contributo comunale per l'acquisto dei libri di testo gli alunni appartenenti alle prime due fasce di reddito. Il contributo previsto per la prima fascia è pari al 60% delle spese sostenute e documentate (scontrino di cassa o fattura), per la seconda fascia di reddito è pari al 20% delle spese sostenute e documentate (scontrino di cassa o fattura). La concessione del contributo comunale non è cumulabile con l'assegnazione di quello statale. Potrà eventualmente essere concesso a compensazione di quello statale.

Art.12.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato nuove disposizioni in materia di fornitura dei libri di testo. L'art. 27 della legge 23.12.1998, n. 448 ha introdotto a partire dall'anno scolastico 1999/2000 la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per gli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore appartenenti a famiglie con reddito equivalente o inferiore a € 15.493,71 netti. Il Comune di Salò, a' sensi del D.P.C. M. 5.8.99 n. 320, provvederà a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, nonché alla fornitura di libri di testo da assegnare, anche in comodato, agli studenti delle scuole secondarie superiori, semprechè in possesso dei requisiti richiesti.

Con detto decreto sono state individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, nonché il sistema di calcolo della situazione economica dei beneficiari. La Giunta Municipale individuerà di anno in anno le modalità di assegnazione del beneficio sulla base di fasce di reddito entro i limiti stabiliti dal predetto decreto.

Conditio sine qua non per ottenere i contributi assegnati sarà la presentazione di una nota recante le spese sostenute e documentate con scontrino di cassa o fattura.

Art.13.

SERVIZIO DI PRESCUOLA E POST SCUOLA SCUOLA PRIMARIA

Si tratta dell'accoglienza anticipata e posticipata rispetto al normale inizio e termine previsto delle lezioni, che consente ai genitori con impegni di lavoro, di usufruire di una maggiore elasticità d'orario.

Il Comune di Salo' e la Direzione Didattica si impegnano a garantire tale servizio per un numero predeterminato di utenti. Le domande di iscrizione vanno presentate direttamente presso la Direzione Didattica nei termini stabiliti, pena l'esclusione dal servizio.

Finché tale servizio verrà svolto con l'ausilio di personale dipendente dal Comune le precedenza saranno così stabilite:

1. Bambini portatori di handicap certificati.
2. Bambini privi dei genitori
3. Bambini che abbiano un solo genitore e che lavori
4. Bambini i cui genitori lavorino entrambi
5. Bambini la cui madre lavori e debba accudire portatori di handicap o infermi o altri minori (massimo 6 anni)
6. Bambini la cui madre non lavori e debba accudire portatori di handicap o infermi o altri minori (massimo 6 anni)

La quota annua per il servizio viene fissata dalla Giunta Municipale. Per i non residenti è prevista una maggiorazione del 30%.

Art.14.

RICHIESTA CONCESSIONE BENEFICI A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA.

Gli Istituti scolastici per mezzo del loro Dirigente Scolastico e/o legale rappresentante entro il 30 giugno di ogni anno presentano, pena l'esclusione da ogni beneficio, la richiesta per ottenere contributi a sostegno della programmazione educativa e didattica utilizzando il modulo a tal fine predisposto e che costituisce parte integrante del presente regolamento.